



SENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

12875.07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

1 GIU. 2007

SEZIONE LAVORO

con 12875

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

DOTT. ERMINIO RAVAGNANI

PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO A. MAIORANO

CONSIGLIERE

DOTT. VINCENZO DI NUBILA

CONSIGLIERE REL.

DOTT. BRUNO BALLETTI

CONSIGLIERE

DOTT. ULPIANO MORCAVALLO

CONSIGLIERE

rel. del 23/04/07

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. R.G.18543.04

all'oggetto: infortuni sul lavoro – patologia – nesso di concausalità - accertamento

proposto da

**P.G.**

in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro

Damigella per mandato a margine del ricorso, non elett. dom. in Roma

ricorrente

contro

1292



INAIL in persona del dirigente generale dott. V.L. rappresentato e difeso per procura speciale notarile in data ~~22.12.2003~~ <sup>3/08/2004</sup> dagli avv. Luigi La Peccerella, Rita Raspanti e Giuseppe De Ferrà, elett. dom in Roma presso i difensori, via IV Novembre 144

intimato controricorrente

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 319.2004 in data 16.3.2004, depositata il 6.4.2004; *Ag. 354/2002;*

udita la relazione della causa fatta dal dott. Vincenzo Di Nubila all'udienza del 13.4.2007;

udito per il ricorrente l'avv. Damigella;

udito per il resistente l'avv. La Peccerella;

udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. IGNAZIO PATRONE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Catania depositato il 15.5.2000, G. esponeva di svolgere le funzioni di direttore dell'agenzia postale di Guardia Mangano sino dal 1979. Negli ultimi tre anni di servizio era rimasta coinvolta in due rapine a mano armata; nel corso della seconda di esse, avvenuta il 22.4.1999, un estintore era stato azionato contro di lei. A seguito dei traumi emotivi, si era verificato un grave stato ansioso e rialzo pressorio. Veniva presentata denuncia di infortunio sul lavoro, rimasta senza esito. Chiedeva pertanto nei confronti dell'INAIL che esso istituto venisse condannato a costituire una rendita in misura non inferiore al 15%, salva la maggiore misura che sarebbe stata accertata da un consulente tecnico. Si costituiva l'INAIL e si opponeva alla domanda.
2. Espletata una consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale riconosceva una rendita del 12%. Proponeva appello l'attrice, la quale deduceva la sottovalutazione dei postuni riportati, i quali facevano ascendere la misura dell'invalidità almeno al 50%. La Corte di



Appello espletava una nuova consulenza tecnica di ufficio; indi il consulente tecnico veniva chiamato per chiarimenti. All'esito, la Corte di Appello attribuiva una rendita nella misura del 20%, così motivando :

- il complesso patologico conseguito alle rapine è senza dubbio rilevante ;
- vanno riconosciuti come postumi la depressione e la balbuzie;
- l'aumento della pressione arteriosa non è ricollegabile alle rapine, in quanto essa preesisteva alle stesse;
- va parimenti escluso il nesso causale in ordine alla occlusione dell'arteria centrale della retina, patologia questa che si è manifestata nell'agosto 2000, cioè quindici mesi dopo la seconda rapina.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione  deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'INAIL. Le parti hanno presentato memorie integrative .

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC., degli artt. 2,3,78,79 del D.P.R. n. 1124.1965 e 41 CP: la normativa prevede il riconoscimento dell'indennizzo quale infortunio sul lavoro dei postumi di un evento violento verificatosi in occasione dell'attività lavorativa, indipendentemente dalla preesistenza di uno stato patologico. L'indennizzabilità sussiste anche quando il danno risulta aggravato da fattori estranei al lavoro. Posto che gli infortuni occorri alla  sono indubbiamente accaduti in occasione di lavoro, la preesistenza di uno stato patologico non esclude il nesso causale, quando l'infortunio ne aggrava le conseguenze. Ciò vale sia per l'ipertensione, sia per la trombosi dell'arteria centrale della retina, secondaria ad una crisi ipertensiva. Trascritte le conclusioni definitive del consulente tecnico dott.  la ricorrente sottolinea come il medesimo abbia in definitiva riconosciuto l'influenza causale degli infortuni in ordine



all'aggravamento delle dette patologie, ma come erroneamente nella diagnosi finale sia stato escluso siffatto nesso causale.

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: il consulente tecnico -e la Corte di Appello che ne ha recepito la relazione- non hanno valutato il nesso di concausalità ed hanno contraddittoriamente escluso l'assenza di relazione con l'attività lavorativa, pur avendo il consulente tecnico riconosciuto che l'ipertensione aveva subito un aggravamento a causa degli infortuni e che l'occlusione dell'arteria oculare era a sua volta conseguenza dell'ipertensione.
6. Nel controricorso, l'INAIL eccepisce l'inammissibilità del ricorso avversario, siccome generico ed incomprensibile. Nel merito, sottolinea che il controllo di legittimità della Corte di Cassazione non può nella specie ravvisare lacune o vizi logici, risolvendosi il tutto in un mero dissenso diagnostico.
7. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per Cassazione è infondata. Il ricorso appare adeguatamente motivato sotto entrambi i profili e risultano chiare le censure che la ricorrente muove alla sentenza di appello.
8. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto. Poiché la Corte di Appello ha recepito la consulenza tecnica di ufficio, i vizi di motivazione e le lacune logiche della consulenza stessa si comunicano alla motivazione della sentenza e sono quindi soggette a sindacato in sede di legittimità.
9. Si legge nella relazione depositata dal consulente tecnico a chiarimento: < Per quanto concerne l'ipertensione arteriosa, nella relazione presentata, era stato riconosciuto come gli eventi delittuosi in cui la sig.ra **P.** era stata coinvolta, avessero sicuramente influito nell'aggravare tale patologia. Una forzatura mi sembra invece l'affermazione fatta dal CTP dott. **T.** secondo il quale l'origine di tale patologia debba essere attribuita

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M'.



esclusivamente alla situazione di stress a cui era stata sottoposta la paziente nel corso delle numerose (sic) rapine subite>. Più oltre, a proposito dell'occlusione dell'arteria: < L'occlusione arteriosa retinica pertanto può essere considerata come una conseguenza della situazione cardiocircolatoria, ed in particolare dell'ipertensione arteriosa presentata dalla paziente, ma ritengo che non sia possibile collegare il quadro clinico oculare agli eventi di cui era stata suo malgrado protagonista la sig.ra **P.** > come già affermato nella relazione medico-legale. A maggiore chiarimento vorrei ricordare come nella eziopatogenesi dell'occlusione arteriosa retinica numerose sono le cause che possono essere chiamate in causa, ricordiamo l'ipertensione, il diabete, l'aterosclerosi, la patologia valvolare cardiaca, patologia quest'ultima che può complicarsi con manifestazioni occlusive arteriose e proprio alla sig.ra **P.** era stata riscontrata una insufficienza mitralica.>

10. Cass. 3.5.2003 n. 6722 afferma: < Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 CP, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 CP, in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.> Nello stesso senso Cass. 9.9.2005 n. 17959. Ne deriva che ai fini del riconoscimento del nesso causale tra malattia ed evento dannoso lavorativo non occorre che il secondo sia causa unica della malattia, ma è sufficiente che ne sia concausa o causa scatenante.

11. <Nei giudizi in materia di costituzione di rendita INAIL per malattia professionale, nel caso in cui il giudice si basi sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, sono



denunciabili in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo del difetto di motivazione, la palese devianza da parte del consulente tecnico dalle nozioni correnti di scienza medica e ogni illogicità incidente sulla validità delle sua conclusioni, non già mere difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente tecnico a determinati fatti e dati patologici ed il significato e il valore attribuiti agli stessi elementi dalla parte> ( Cass. 20.8.2004 n. 16392) . Nel caso in esame, il consulente tecnico e la Corte di Appello hanno riconosciuto che le rapine hanno sicuramente influito nell'aggravamento della ipertensione, anche se non ne sono state la causa unica. Inoltre hanno affermato che la occlusione retinica è conseguenza dell'ipertensione. Posto, quindi, che è stata ritenuta l'efficienza concausale, non ne sono state tratte le logiche conseguenze quando il rapporto tra attività lavorativa e malattia è stato escluso 'tout court'. Trattasi di una contraddizione logica , oltre che di violazione dei principi di cui all'art. 41 CP in tema di nesso di (con)causalità, onde la sentenza impugnata deve essere cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Messina , anche per le statuizioni circa le spese.

PQM

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Messina.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addì 13 aprile 2007

IL PRESIDENTE

DOTT. ERMINIO RAVAGNANI

IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE CT

Giovanni Cantelmo

Depositato in Cancelleria  
13 APR 2007

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

DOTT. VINCENZO DI NUBILA

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533